

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze

(ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08)

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Art. 26 D.Lgs. 81/08	3
2	Normativa di riferimento	4
3	Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	4
4	Dati identificativi azienda committente	5
5	Attività svolta dalla committente e mansionario	5
6	Dati identificativi società appaltatrice	6
7	Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	6
8	Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento	7
9	Documentazione	8
10	Rischi da possibili interferenze	8
10.1	Rischio elettrico	8
10.2	Rischio per uso attrezzature	8
10.3	Rischio gestionali	8
10.4	Rischio chimico Errore. Il segnalibro non è definito.	chimico
10.5	Gestione delle emergenze	8
10.6	Rischi degli ambienti di lavoro	9
10.7	Rischio rumore	9
10.8	Rischio biologico	10
11	Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali	10
12	Nota finale	10

1 Introduzione

In base all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

1.1 Art. 26 D.Lgs. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Normativa di riferimento

Legge n. 977 del 17 ottobre 1967

Descrizione: Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/2000).

D.M. 16-02-1982:

Descrizione: Elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi.

D.lgs. 645/96:

Descrizione: Tutela delle lavoratrici madri.

D.M. 10/03/1998:

Descrizione: Attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi.

Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 23/02/2004)

Descrizione: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Allegato 3: 1 - 2. Allegato 4: 1 - 2.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (G.U. n. 300 del 29/12/2003)

Descrizione: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

Circolare del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004)

Descrizione: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori

Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n.37 (G.U. n. 61 del 12/03/2008)

Descrizione: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Descrizione: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

3 Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca.

Il committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

4 Dati identificativi ente committente

Ragione sociale	Comune di Cornate d'Adda
Datore di lavoro	Responsabili settore
Sede legale	Via Volta 29 – 20872 - Cornate d'Adda (MB)
Data della valutazione	01/06/2017
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale

5 Attività svolta dalla committente e mansionario

Mansioni	Compiti
Impiegato, segreteria, servizi generali.	Impiego di videoterminali. Contabilità. Attività di supporto per le varie attività. Centralino, reception, impiego di videoterminali.
Messo Comunale	Attività di notificazione, trasporto e consegna corrispondenza.
Geometri	Utilizzazione dei videoterminali. Sopralluoghi presso i cantieri.
Addetti alle pulizie	Pulizia dei locali e dei servizi igienici, pulizia dei corridoi e dei locali comuni dei vari stabili comunali.
Addetti alla vendita in farmacia	Conduzione tecnico professionale della farmacia. Ridotto impiego di videoterminali. Contatto col pubblico. Archiviazione stoccaggio e vendita dei medicinali. Prestazione di servizi quali ad esempio misurazione della pressione arteriosa, autodiagnosi di prima istanza, noleggio apparecchiature elettro-medicali.
Addetti al magazzino farmacia	Archiviazione stoccaggio materiale di vendita.
Bibliotecario	Lavoro di segreteria, contatto con il pubblico e utilizzo videoterminali.
Agente di Polizia Municipale.	Pattugliamento a bordo di automobile e controllo del traffico. Possibile utilizzo di arma da fuoco.
Operaio.	Manutenzione aree verdi interne ed esterne: potatura, annaffiatura, fertilizzazione, trattamenti antiparassitari. Pulizia autunnale del fogliame, legatura piante rampicanti, estirpazione erbe infestanti, programmazione e controllo impianto d'irrigazione. Manutenzione strade e posizionamento cartellonistica stradale. Manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, delle fognature, pulizia tombini. Vuotatura sacchi rifiuti. Operazioni dell'operatore cimiteriale.
Accompagnatore	Attività di accompagnamento sull'autobus per il servizio scolastico
Lavoratrici madri	
Lavoratori minorenni.	Per la tutela di minori e apprendisti si fa riferimento al D.lgs. 345/1999 e al D.lgs. 262/2000
Lavoratori apprendisti	
Lavori atipici	Per la tutela dei lavoratori atipici si fa riferimento alla Legge 30/03 e al D.lgs. 276/03.

Attrezzature, Sostanze chimiche e DPI

Attrezzature utilizzate dall'impresa o dal lavoratore autonomo

Sostanze chimiche e materiali impiegati dall'impresa o dal lavoratore autonomo

DPI utilizzati dal personale dell'impresa appaltatrice

- Protezione del capo.
- Protezione dei piedi.
- Protezione dell'udito.
- Protezione delle vie respiratorie.
- Protezione delle mani.
- Protezione del corpo intero.
-
-

8 Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento

Oggetto dell'appalto

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico, realizzato a corse, si attua sul territorio del Comune al fine di favorire l'accesso scolastico ed è rivolto agli alunni che frequentano le scuole pubbliche primaria e secondaria di I° grado collocate sul territorio comunale. Il servizio sarà eseguito secondo i percorsi predisposti dal Comune. Il servizio si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico e/o dalle Autorità scolastiche competenti. Gli orari, i tragitti e le fermate di effettuazione del servizio potranno essere modificati dall'amministrazione aggiudicatrice per mutate esigenze del Comune e/o dell'Autorità scolastica. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare preventivamente all'Impresa Aggiudicataria le modifiche introdotte.

L'appalto avrà la durata di 3 anni scolastici, dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2020.

La data effettiva di inizio e di termine del servizio sarà comunicata all'Impresa Aggiudicataria da parte dell'ufficio Istruzione, in rapporto ai calendari scolastici. Il servizio verrà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, *fatte salve disposizioni diverse dell'Amministrazione Comunale.*

ALTRI SERVIZI

- effettuazione di viaggi, andata e ritorno, per uscite scolastiche all'esterno e all'interno del Comune di CORNATE D'ADDA (andata e ritorno)

Inizio servizio

01/11/2017

Durata presunta fine servizio⁹

31/08/2020

Nominativo del responsabile per il lavoro dell'impresa appaltatrice

Numero di persone impiegate

Comune di Cornate d'Adda	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08	Data: 01/06/2017
Area interessata dai servizi	Territorio comunale ed extra comunale (andata e ritorno)	
9 Documentazione		
Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile della sede interessata.		
10 Rischi da possibili interferenze		
10.1 Rischio elettrico: ASSENTE		
10.2 Rischio per uso attrezzature		
Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie.	
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature della società appaltatrice da parte del committente; possibili danni causati dalle attrezzature in uso.	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possono comportare un rischio evidente per i lavoratori del committente informa il responsabile della sede interessata. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.	
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.	
10.3 Rischio gestionale		
Informazione dei lavoratori	I lavoratori della società e dell'ente comunale sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.	
Rischi da interferenze	Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti dell'ente comunale nella sede interessata.	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede interessata prima dell'inizio dei lavori.	
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti.	
10.4 Gestione delle emergenze		
Gestione emergenza	Sono presenti cassette del pronto soccorso.	
Rischi da interferenze	Mancata informazione in caso di emergenza circa la presenza dei dipendenti dell'ente comunale. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - non fumare sui luoghi di lavoro - non ingombrare passaggi, uscite di sicurezza e lo spazio intorno ad estintori e idranti. 	
Comportamenti da adottare da parte	Il committente informa la società appaltatrice sulle modalità	

Comune di Cornate d'Adda	Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08	Data: 01/06/2017
della società committente	operative da adottare in caso di emergenza. Il committente ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - non fumare sui luoghi di lavoro - non ingombrare passaggi, uscite di sicurezza e lo spazio intorno ad estintori e idranti. 	
10.5 Rischi degli ambienti di lavoro		
Luoghi di lavoro	I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. All'interno della sede i posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.	
Rischi da interferenze	Possibile coinvolgimento dei lavoratori del committente in aree di lavoro della società appaltatrice, in particolare presenza di un accompagnatore sull'autobus o nelle vicinanze del mezzo per il trasporto degli studenti. Il personale dipendente Comunale può svolgere funzioni di controllo del servizio al fine di verificarne la conformità con le norme di legge e contrattuali, accedendo ai veicoli utilizzati dall'appaltatore.	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di pertinenza, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti, alla presenza di bambini e genitori o di altro personale eventualmente presente. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di pubblico o altri utenti; - obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, scivolosa, pericolo caduta materiali...); - obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; - obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore. 	
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata. Il committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico. Il personale comunale e/o esterno dovrà porre attenzione ai movimenti del mezzo. Il personale presente sull'autobus dovrà limitarsi ad osservare senza disturbare l'operato dell'autista nelle fasi di trasporto e accessorie di salita e discesa degli alunni. Eventuali interlocuzioni con l'autista potranno avvenire solo prima che l'autobus parta per l'esecuzione del servizio o al termine del servizio, sempre con il mezzo fermo	
10.6 Rischio rumore		
Fonti di rumore	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo VIII capo II del D.lgs. 81/08.	
Rischi da interferenze	Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa il committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.	
Comportamenti da adottare da parte della società committente		

10.7 Rischio biologico

Rischio biologico	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata
Rischi da interferenze	Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

11 Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali

Ulteriori rischi oltre a quelli precedentemente elencati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se la risposta è sì indicare gli ulteriori rischi individuati
Ulteriori misure preventive e protettive (a cura della società appaltatrice)	<input type="checkbox"/> Segnaletica di sicurezza <input type="checkbox"/> Ulteriori estintori <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Misure di cooperazione e coordinamento adottate	È stata organizzata una riunione di coordinamento con i referenti per la sicurezza delle ditte appaltatrici.

12 Quantificazione degli Oneri per la Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano:

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Vengono di seguito riportati i costi relativi alla sicurezza del servizio svolto.

DESCRIZIONE: riunione di coordinamento, all'inizio dell'anno scolastico, spiegazione del servizio, procedure ecc.

COSTO TOTALE: € 300,00.

13 Nota finale

Prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore) del DUVRI.

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. 81/08.

Ente Committente

Datore di Lavoro

Società appaltatrice

Datore di Lavoro